

TESTO EMENDAMENTO all'art. 1 D.L. 8 Aprile n. 2020, n. 23

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

All'art. 1, comma 1, D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 le parole “*ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA*” sono sostituite dalle seguenti:

“*ivi inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti esercenti attività d'impresa, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti*”

L'integrazione si rende necessaria in quanto:

- gli enti religiosi civilmente riconosciuti esercitano attività d'impresa nel campo dell'istruzione (scuole paritarie del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado), della ricettività sociale (alloggi per studenti e lavoratori), dell'assistenza sociale, residenziale e non residenziale, nonché sanitaria (asili nido, centri diurni, anche per accoglienza disabili, case di riposo, RSA, case di cura, ospedali etc.), dell'editoria e della cultura;
- **dette attività necessitano di sostegno finanziario al pari delle stesse attività d'impresa esercitate dagli altri operatori economici nel territorio nazionale, anche per approntare gli interventi necessari ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;**
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti esercenti attività commerciali possono già sospendere i versamenti di natura fiscale e contributiva per i mesi di Aprile e Maggio 2020 alle medesime condizioni stabilite per le imprese (art. 18 D.L. 23/2020 e Circolare Agenzia Entrate 13 Aprile 2020, n. 9/E quesito 2.2.4)
- l'art. 1 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE - riportato nell'art. 1 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. liquidità) per individuare le PMI destinatarie della norma - stabilisce che “*Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica*”;
- le banche escludono al momento l'accesso al credito “garantito”, ritenendo che possano accedere al fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 1 D.L. n. 23/2020 (decreto liquidità) solo le “imprese” iscritte al Registro Imprese;
- che gli enti religiosi civilmente riconosciuti esercenti attività commerciali, pur essendo qualificati imprese in base alla suddetta normativa comunitaria richiamata nell'art. 1 D.L. n. 23/2020, devono essere iscritti al Repertorio economico amministrativo (c.d. REA) - quali enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività d'impresa - e non nel Registro imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 581/1995¹ e come chiarito dalla Circolare Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9/01/1997 n. 3407/C e Circolare MISE 6 Maggio 2016, n. 3689/C;
- che la modulistica predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico, per l'accesso al fondo di garanzia limita la presentazione della domanda ai soli enti iscritti al Registro delle imprese (<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/>), determinando in tal senso un campo di applicazione del beneficio alla categoria di PMI più ristretto rispetto alla nozione definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea richiamata nell'art. 1 D.L. liquidità, fermo restando che i lavoratori autonomi e professionisti, già indicati tra i beneficiari delle disposizioni vigenti, non sono iscritti al Registro Imprese;

Si fa presente che in ragione del loro particolare *status*:

- agli enti religiosi civilmente riconosciuti è stato riconosciuto, mediante espresso richiamo normativo, l'accesso alle misure di cassa integrazione in deroga per il lavoratori assunti (art. 22 Decreto Cura Italia);
- che agli enti religiosi civilmente riconosciuti è stata attribuita, mediante espresso richiamo normativo, la possibilità di far beneficiare ai loro sovventori delle detrazioni fiscali stabilite per le erogazioni liberali finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (cfr. art. 66 D.L. n. 18/2020, nel testo convertito in L. 24 Aprile 2020, n. 27).

¹ Testo art. 9

[...]

2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali.